

Regolamento trovato - Comune di ROSTA

Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore: 01/01/2001
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 30

Art. 1

Art. 1 .- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra le norme di Legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'inattività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Art. 2 .- SOGGETTO PASSIVO

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Art. 3 .- TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lett. b) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 60% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la suddetta

dichiarazione avrà valore fino a che non si modifichino le condizioni di imposizione.

Art. 4

Art. 4 .- ESENZIONI

1. In aggiunta alle esenzioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dalla detta Imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di Diritto Reale di Godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, anche se non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali, purché lo siano in modo prevalente.

2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernenti gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5

Art. 5 .- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero nel territorio del Comune.

3. La base imponibile dell'abitazione principale si somma a quelle delle pertinenze ed al valore determinato si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.

4. In riferimento al punto 1 della richiesta di chiarimenti si ritiene opportuno recepire il rilievo formulato dal CO.RE.CO e, in tal senso, il comma 4 è abrogato (delib. C.C. n. 9 del 23.03.99).

5. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 6

Art. 6 .- ALLOGGI CONCESSI IN USO GRATUITO

1. Gli alloggi, utilizzati come abitazione principale, concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado in linea retta, sono soggetti alla medesima aliquota delle abitazioni principali e godono delle agevolazioni previste dall'art. 8 commi 2 e 3 del D. Lgs. 504/92. (Art. così modificato con delib. C.C. n. 14 del 24.02.2000).

Art. 7

Art. 7 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili, in forza di strumento urbanistico adottato o approvato, compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 8

Art. 8 .- VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92.

2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare ciascun anno entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, può determinare per zone omogenee e sulla scorta di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche i valori medi venali delle aree fabbricabili site sul territorio del Comune.

3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito ai sensi del precedente comma 2. Compete rimborso nel caso in cui sia stata versata l'imposta in base ad un valore superiore a quanto stabilito in comma 2. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 23 del 28.04.1999 e delib.

C.C. n. 26 del 31.05.2000).

Art. 9

Art. 9 .- FABBRICATI FATISCENTI

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione al 50% dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità s'intende il degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione semplici, ordinari o straordinari, e quando per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria l'evacuazione delle persone dal fabbricato.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del funzionario responsabile, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 10

Art. 10 .- VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 11

Art. 11 .- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento l'obbligo in capo al contribuente di presentare la dichiarazione o denuncia, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 504 del 30.12.1992, è sostituito con l'obbligo di comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala, l'interno.

2. È data facoltà ai soggetti passivi di usare, come modello di comunicazione il modello di dichiarazione o denuncia, come previsto dall'art. 10 del Decreto legislativo 504/92.

3. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e deve essere presentata al Comune entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno oggetto

d'imposta.

4. Nel caso di contitolarità di diritti reali su un medesimo immobile, da parte di più soggetti passivi, la comunicazione è regolarmente eseguita se sottoscritta da un solo contitolare.

5. La comunicazione deve essere presentata direttamente al Comune oppure inviata tramite posta.

6. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno 15 giorni prima e con altre forme di informazione.

Art. 12

Art. 12 .- MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta deve essere versata al concessionario comunale della riscossione I.C.I. e può essere versata direttamente, tramite conto corrente postale o tramite sistema bancario convenzionato.

Art. 13

Art. 13 .- DIFFERIMENTI DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti i soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico o sociale individuate con i criteri fissati nella medesima deliberazione;
- c) cause di forza maggiore;
- d) residenti all'estero;

Art. 14

Art. 14 .- CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 146 dell'8.5.1998 e tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori a lire 20.000= accertati e liquidati,

anche in termini di rimborso, non sono dovuti. Il tributo é comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

Art. 15

Art. 15 .- ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1.L'attività di controllo e svolta dal Funzionario Responsabile ICI sulla base dei criteri generali e delle direttive impartite annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente.

2.Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, siano riscontrati inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti e deve essere informato degli istituti correttivi ed agevolati che egli potrà utilizzare.

3.Attività di controllo deve essere ispirata ai principi di equità fiscale, controllo sostanziale, individuazione prioritaria dell'evasione totale, all'economicità e al minor aggravio possibile di adempimenti a carico del contribuente, facendo uso prioritario delle informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione se utilizzabili.

4.Nell'azione di controllo per gli anni d'imposta precedenti al 1999 sono limitate le operazioni di controllo formale e di riscontro tra i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni con i versamenti eseguiti, per destinare le risorse disponibili al potenziamento dell'attività di accertamento sostanziale dei tributi evasi totalmente o parzialmente.

5.Ai sensi del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, art. 59, comma 1 lettera L, punto 3, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni ed interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

6.Non sono soggetti ad accertamenti in rettifica i valori delle aree edificabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati annualmente, ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

Art. 16

Art. 16 .- L'AUTOTUTELA

1.Il Funzionario Responsabile ICI, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, deve procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 23 del 28.04.1999)

2.Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato favorevole al Comune.

5. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, possono essere revocati, in pendenza del giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;

b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 17

Art. 17 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 18

Art. 18 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia e della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) invito a contattare l'ufficio tributi per concordare giorno ed ora della comparizione per eventuale definizione dell'accertamento con adesione. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 23 del 28.04.1999)

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo

obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 19

Art. 19 .- PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti i singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 20

Art. 20 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta è ridotta a un quarto.

Art. 21

Art. 21 .- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito

entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 16 con le modalità di cui al precedente art. 11.

2. Le somme dovute possono essere versate a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto scadente entro il 30.06.1998, nella misura del 2,50% a decorrere dal primo semestre compiuto scadente dopo il 30.06.1998, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504.

Art. 22

Art. 22 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 21. (Articolo così modificato con delib. C.C. n. 14 del 24.02.2000)

Art. 23

Art. 23 .- FONDO SPECIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% delle maggiori entrate ICI, con esclusione di sanzioni ed interessi, derivanti dall'attività di controllo svolta direttamente.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al miglioramento della struttura interna dedicata ai tributi locali, ed all'attivazione di compensi incentivanti al personale addetto.

3. La ripartizione tra potenziamento della struttura tributaria interna è compenso incentivante al personale addetto, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente, contestualmente alla fissazione dei criteri generali e delle direttive sull'azione di controllo dell'Ufficio Tributi.

Art. 24

Art. 24 .- SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di cui in art. 11, comma 1, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 26 del 31.05.2000).

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa minima di lire 100.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni previste sono annullate specie nei casi di errori formali ininfluenti sulle somme versate e quando possa essere invocata la buona fede del contribuente. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 26 del 31.05.2000).

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale, in misura semestrale, per ogni semestre compiuto. La stessa misura degli interessi vale per il rimborso al contribuente che ha versato in eccesso rispetto a quanto dovuto. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 14 del 24.02.2000).

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire 200.000.

Art. 25

Art. 25 .- RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26

Art. 26 .- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se nel caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27

Art. 27 .- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, alle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 28

Art. 28 .- RAVVEDIMENTO

1.La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 472 /1997, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure seguenti:

a)ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c)ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 11;

d)ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 11, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno: dal momento dello scadere dell'adempimento dovuto, a quello in cui avviene la regolarizzazione. (Comma così modificato con delib. C.C. n. 14 del 24.02.2000).

Art. 29

Art. 29 .- NORME DI RINVIO

1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra normativa al tributo, compreso il Regolamento Comunale sulle Entrate Tributarie.

Art. 30

Art. 30 .- VIGENZA

1.Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed é reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

